

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2018-2020 approvato nella seduta del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato con delibera n. 100/2021 nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle provincie autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 3 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la richiesta di parere pervenuta, tramite ISPRA, dalla Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero della Transizione Ecologica, con nota prot. n. 99447 del 17 settembre 2021, sull'istanza di autorizzazione ministeriale ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4 della Regione Lombardia per l'immissione di Salmerino alpino (*Salvelinus umbla*) in alcuni bacini lacustri della regione, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno dal 2021 al 2023.



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- CONSIDERATO** che la documentazione inviata è stata esaminata dal Gruppo di lavoro VII/04 “Specie aliene invasive” alla luce dei criteri di cui all’Allegato 3 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamato, il quale ha svolto una valutazione complessiva dei possibili rischi e benefici ambientali ed ecologici legati all’immissione della specie non autoctona;
- CONSIDERATO** che la documentazione fornita non riporta alcuni dati essenziali per effettuare la valutazione richiesta ai sensi del sopracitato Allegato 3 del D.M. 2 aprile 2020;
- VISTO** il documento “Valutazione tecnica Gdl VII/04, Specie invasive, Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente dello Studio del rischio relativo alla *Proposta di immissione in natura della specie non autoctona Salmerino alpino (Salvelinus umbla): Richiesta di autorizzazione ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4 avanzata dalla Regione Lombardia*”, proposto dal predetto Gruppo di lavoro;
- VISTO** l’art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;
- RITENUTO** di adottare il documento come proposto dal Gruppo di lavoro;

DELIBERA

1. di approvare il documento “Valutazione tecnica Gdl VII/04, Specie invasive, Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente dello Studio del rischio relativo alla *Proposta di immissione in natura della specie non autoctona Salmerino alpino (Salvelinus umbla): Richiesta di autorizzazione ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4 avanzata dalla Regione Lombardia*”, che è parte integrante della presente delibera, quale parere reso ai sensi dell’art.12 comma 4 del D.P.R. 357/1997 e dell’art.13 comma 2, l. n.132/2016;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l’atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
3. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito www.snpambiente.it;



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazione del presente atto al Ministero della Transizione Ecologica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 20 ottobre 2021

Il Presidente
Stefano Laporta

Valutazione tecnica Gdl VII/04, Specie aliene invasive, Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente dello Studio del rischio relativo alla “Proposta di immissione in natura della specie non autoctona Salmerino alpino (*Salvelinus umbla*): Richiesta di autorizzazione ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4 avanzata dalla Regione Lombardia.

In riferimento alla richiesta di immissione in natura del salmerino alpino, avanzata dalla Regione Lombardia, pervenuta con nota Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) prot. 99447 del 17 settembre 2021, il Gdl VII/04 riporta di seguito le proprie osservazioni tecniche circa la documentazione fornita.

La mancanza di alcuni dati essenziali non ha permesso di effettuare la valutazione richiesta ai sensi del decreto Ministeriale 2 aprile 2020 Allegato 3.

Il Gdl richiede pertanto l’integrazione urgente di tali dati, riportati nel dettaglio nella seguente tabella:

DM 2 aprile 2020 Criteri Allegato III	Studio	Commenti /Richieste di integrazioni/modifiche
a) INFORMAZIONI SULLA SPECIE NON AUTOCTONA OGGETTO DI IMMISSIONE	Richiesta di immissione di novellame (3-5 cm) di Salmerino alpino (<i>Salvelinus umbla</i>).	Lo studio presentato non definisce le quantità di esemplari oggetto della richiesta di immissione né chiarisce la provenienza dei riproduttori utilizzati. Si richiedono pertanto tutte le opportune specifiche sul quantitativo e la tipologia degli esemplari oggetto della richiesta, la provenienza dei riproduttori, sul periodo di cattura (nel caso di soggetti selvatici prelevati dai laghi di immissione) e sul destino dei riproduttori post-cattura.
b) MOTIVAZIONE PER CUI SI RICHIEDE L’IMMISSIONE	Aumentare la varietà di prodotti ittici a disposizione. La popolazione di salmerino alpino inizia ad essere direttamente minacciata dal riscaldamento globale e dagli effetti correlati. La futura presenza di questa specie nei grandi laghi prealpini sembra quindi dipendere più direttamente di altre dall’attività di ripopolamento.	
c) RAGIONI DI RILEVANTE INTERESSE	Il Salmerino alpino è una specie di grande interesse commerciale, molto ricercata dalla ristorazione che non riuscendo a soddisfare la domanda con il pescato locale acquista il salmerino sul mercato.	Pur non rientrando tra i compiti di SNPA la valutazione delle motivazioni socio-economiche alla base delle richieste, appare opportuno vengano forniti dati quantitativi sul valore dell’indotto economico generato dalla pesca della specie, per una completa comprensione delle ragioni di rilevante interesse a supporto della richiesta di immissione.
d) AMBITO GEOGRAFICO INTERESSATO DALL’IMMISSIONE	Lago di Como, Lago d’Iseo e invaso della Valle di Lei. Nel lago Maggiore (Verbanò) l’attività di ripopolamento viene gestita dalla	Non si ritiene che attività di immissione operate in territorio italiano possano essere condotte al di fuori dell’ambito applicativo del DPR 102, ma si rimanda al MiTE per una

	Commissione ItaloElvetica e per tale motivo i provvedimenti in merito non possono essere attuati a livello nazionale.	valutazione in merito
e) PERIODO PER CUI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE	Triennio 2021-2023 (dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno).	Si chiede conferma che il periodo di richiesta di immissione sia il triennio 2022-2024
f) PROBABILITÀ DI INSEDIAMENTO	La specie è già insediata stabilmente in tutte le aree di immissione dai primi del 900.	
g) PROBABILITÀ DI DIFFUSIONE	La probabilità di diffusione è considerata estremamente limitata, nel contesto ambientale di riferimento per le caratteristiche della specie.	
h) ANALISI DEI POSSIBILI RISCHI DIRETTI E INDIRETTI LEGATI ALL'IMMISSIONE DELLA SPECIE NON AUTOCTONA SU SPECIE SELVATICHE AUTOCTONE E HABITAT PRESENTI NELL'AREA DI IMMISSIONE E NELLE AREE DI POSSIBILE DIFFUSIONE	Il salmerino alpino nei grandi laghi prealpini non evidenzia fenomeni rilevanti di competizione con altre specie ittiche, in quanto la consistenza della popolazione non ha mai raggiunto livelli tali da potere interferire con altre specie.	<p>Lo studio non permette di valutare compiutamente i potenziali rischi connessi all'immissione della specie alloctona sulle altre specie ittiche e sul popolamento zooplanctonico.</p> <p>I dati, per quanto riguarda le specie ittiche si basano sull'analisi del pescato dichiarato dai pescatori, senza dati in merito allo sforzo di pesca (numero pescatori/anno operanti; numero di uscite pescatore/anno, n° di attrezzi usati per pescatore/anno ecc...).</p> <p>Per quanto difficoltosi in ambienti lentic, sono necessari campionamenti mirati a stabilire le reali consistenze delle specie ittiche per poter in seguito verificare gli effetti dell'immissione del salmerino sulle altre specie.</p> <p>In merito al potenziale impatto della specie sul popolamento zooplanctonico nelle aree di immissioni, lo studio riporta unicamente i dati di un'indagine limnologica condotta nel periodo 1991/92.</p> <p>Lo studio non riporta alcun dettaglio in merito alle certificazioni sanitarie.</p>
i) ANALISI DEI POSSIBILI BENEFICI AMBIENTALI ED ECOLOGICI APPORTATI DALL'IMMISSIONE DELLA SPECIE NON AUTOCTONA	La presenza del salmerino comporta un miglioramento nella rete trofica dell'ecosistema lacustre, occupando spazi non utilizzati da altre specie. Il migliore utilizzo della risorsa zooplanctonica e della catena alimentare pelagica profonda rappresenta quindi un aspetto positivo. L'eventuale immissione di soggetti marcati potrebbe risultare molto utile per ricavare importanti informazioni sulla popolazione naturale, quali la consistenza delle coorti, i tassi di mortalità naturale e da pesca	<p>I dati presentati non permettono di concludere che l'immissione della specie alloctona abbia un beneficio dato dal miglior utilizzo della risorsa zooplanctonica e della catena pelagica profonda.</p> <p>Lo studio manca di una visione gestionale che determini un progressivo miglioramento dello stato delle popolazioni autoctone rispetto alla programmazione dei rilasci.</p>

	partendo da un numero noto di soggetti iniziali, la presenza di eventuali fattori limitanti in determinate annate o fasi vitali.	
j) PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE POST-RILASCIO DI DURATA ADEGUATA	Per quanto riguarda il salmerino alpino è proponibile la marcatura dei soggetti immessi con le stesse metodiche già utilizzate sul Lario per il coregone da diversi anni. Ciò consentirà di verificare l'effettiva incidenza dell'attività di ripopolamento e la conseguente calibrazione dei quantitativi immessi al fine di evitare interferenze di rilievo con le altre specie ittiche. Al fine di verificare eventuali impatti con altre specie ittiche si propone inoltre una periodica attività di monitoraggio della popolazione di salmerino alpino. A tale scopo saranno quindi effettuati periodici campionamenti con apposite reti multimaglia, al fine di verificare la struttura di età della popolazione e la consistenza delle singole coorti. Parallelamente risulta opportuna un'indagine di dettaglio sui contenuti gastrici del salmerino alpino durante l'arco annuale nei due corpi idrici interessati, al fine di definire con maggiore precisione il regime alimentare della specie e quindi le potenziali interferenze sulle componenti dell'ecosistema lacustre. Per quanto riguarda il popolamento zooplanctonico risulta opportuno impostare periodiche campagne di monitoraggio, con particolare riferimento alla presenza del cladocero <i>B.longimanus</i> , specie che rappresenta oggetto di predazione probabilmente primario del salmerino alpino. Verrà inoltre esteso anche al lago di Iseo la compilazione obbligatoria del libretto del pescato.	Il piano appare, nella costruzione generale, adeguato a rilevare l'eventuale impatto della specie immessa sulle comunità presenti ma sono necessari i dettagli in merito a tutti gli aspetti trattati (numero di marcati, numero e distribuzione dei campionamenti annuali con reti multimaglia e per la determinazione del popolamento zooplanctonico, ecc...) per una completa valutazione.
k) PIANO DI INTERVENTI GESTIONALI PREDISPOSTO IN CASO DI IMPATTI NEGATIVI DELLA SPECIE NON AUTOCTONA	Nel caso venissero accertate eventuali interferenze sull'ecosistema lacustre verrà temporaneamente interrotta l'attività di ripopolamento, al fine di individuare le cause e predisporre gli opportuni interventi a tutela delle specie oggetto di interferenza	Il piano di interventi presentato risulta carente , limitandosi a prevedere temporanea interruzione dell'attività di immissione. Si richiede pertanto la definizione , così come richiesto dall'Allegato III del decreto Ministeriale 2 aprile 2020, di un dettagliato piano di interventi per tutte le aree di immissione e in caso di impatti negativi su tutte le specie potenzialmente coinvolte.